

Provvedimento del Garante della Privacy sugli Amministratori di Sistema

Il recente intervento del Garante relativo agli ADS intende:

- Sottolineare a tutti i titolari di trattamenti di dati la necessità di prestare la massima attenzione ai rischi ed alle criticità implicite nell'affidamento degli incarichi di Amministratore di sistema;
- Individuare misure di carattere organizzativo che rendano più agevole il controllo sull'operato degli ADS, onde evitare che queste figure possano abusare del loro ruolo potendo accedere agevolmente ai dati personali detenuti dal titolare.

Il testo in esame si rivolge, in genere, ai titolari di trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici, salvo quelli che siano stati oggetto delle misure di semplificazione previste di recente in relazione a trattamenti per esclusivi fini "*amministrativo contabili*" (su tali profili si vedano l'art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche con la L. 6 agosto 2008, n. 133; l'art. 34 del Codice; il Provvedimento del Garante del 6 novembre 2008).

In linea generale si richiede:

Valutazione delle caratteristiche soggettive

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Elenco degli amministratori di sistema

Sarà necessario elencare gli amministratori di sistema in un documento che dovrà essere redatto sia da chi è tenuto alla redazione del DPS sia da chi è libero da quell'obbligo e dovrà essere conservato dal Titolare del trattamento in modo da renderlo consultabile in caso di controlli da parte delle Autorità. Anche in caso di esternalizzazione del servizio il titolare deve rendere disponibili gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.;

Registrazione dei log dell'ADS

Le registrazioni devono contenere i riferimenti necessari ad identificare gli accessi dell'amministratore. (*Rif. comma 2, lettera f*). Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Verifica delle attività

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Ambiti operativi dell'ADS

Nel documento devono essere definiti specificamente gli ambiti di operatività dell'amministratore (*Rif. comma 2, lettera d - "estremi identificativi" degli amministratori di sistema*).

La scadenza per adeguarsi al provvedimento del Garante è stata fissata alla data del 15 Dicembre 2009.